

STATUTO

1. DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Denominazione

- 1.1. È costituita una società per azioni (la “Società”) con la denominazione di “FAE Technology Società Benefit S.p.A.” o in forma abbreviata “FAE Technology SB S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica o di interpunzione.

Sede e domicilio dei soci

- 1.2. La Società ha sede nel Comune di Gazzaniga all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell’articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
- 1.3. L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere, ovunque, unità locali operative, sedi secondarie, filiali, succursali senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune ove la sede risulta; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.
- 1.4. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende essere a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Libro Soci. I soci hanno l’obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

Oggetto

- 1.5. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
- la progettazione, la realizzazione, l’assemblaggio, il collaudo, il noleggio e la commercializzazione, al dettaglio e all’ingrosso, di schede, componenti ed apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche;
 - l’attività di ricerca e sviluppo e la ricerca nel settore dell’elettronica, dell’informatica e delle sue applicazioni;
 - la consulenza progettuale e produttiva nel settore dell’elettronica e dell’informatica e delle sue applicazioni; la consulenza per l’innovazione e la consulenza nel settore della trasformazione digitale;
 - l’acquisto, l’alienazione in genere, la locazione (esclusa l’attività di leasing) di beni immobili e mobili e la gestione di immobili di proprietà sociale, nonché l’attività

di costruzione e ristrutturazione di immobili.

A tal fine la Società può anche avvalersi dell'opera di tecnici e/o professionisti e può commettere e assumere appalti e subappalti.

Nell'ottica e nel rispetto di quanto sopra, la Società persegue le seguenti finalità di beneficio comune:

A) in favore dei dipendenti:

- favorire opportunità di crescita professionale e umana, mediante la promozione di iniziative finalizzate a migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro ed una maggiore conciliazione di vita e lavoro, anche attraverso la facilitazione e/o l'erogazione di servizi specifici e la predisposizione di strumenti o iniziative a supporto della persona e della salute psicologica dei collaboratori;
- agevolare strategie educative e socio-culturali, anche attraverso l'organizzazione di incontri di approfondimento su tematiche interdisciplinari ed eventi outdoor, in tal modo valorizzando la conoscenza per la sua utilità sociale;
- sviluppare ulteriormente la formazione aziendale per contribuire all'apprendimento del lavoro in team, cercando di favorire l'incontro tra la conoscenza ed il suo impiego pratico, contribuendo così allo sviluppo degli aspetti comunicativi, commerciali e di leadership, e di tutto ciò che supporta il miglioramento personale e professionale.

B) in favore dell'ambiente, attraverso l'attuazione politiche industriali dirette a:

- adottare gli standard e la certificazione ISO 14001;
- implementare azioni di efficientamento energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili, al fine di migliorare l'efficienza energetica dei siti produttivi della Società ed il consumo di risorse, mediante l'adozione delle migliori pratiche e soluzioni innovative con l'obiettivo di ridurre progressivamente le emissioni, così da raggiungere la piena sostenibilità;
- orientare, dove possibile e sostenibile per l'attività dell'impresa, gli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture immobiliari per lo svolgimento del business verso la riqualificazione e il riutilizzo di vecchi edifici industriali presenti nel territorio di appartenenza;
- sensibilizzare i manager della *supply chain*, anche condividendo pratiche,

informazioni ed innovazioni, sulle tematiche legate alla sostenibilità ed all'impatto ambientale, e privilegiando la scelta di fornitori attenti all'ambiente ed alla sostenibilità.

C) in favore della comunità:

- promuovere la collaborazione e la sinergia con il sistema scolastico tecnico e professionale e, in genere, dell'istruzione presente sul territorio bergamasco, per contribuire all'ideazione e sviluppo di progetti, eventi ed attività di orientamento e formazione sia dei ragazzi (ospitando stage, tirocini e docenze specialistiche) con l'obiettivo di massimizzare le conoscenze acquisite nel percorso di studio agevolandone l'inserimento nel mondo del lavoro, - sia dei docenti (mediante specifici seminari e corsi di formazione anche in azienda), anche nell'ottica di sviluppare nel prossimo futuro progetti per la riqualifica ed integrazione nelle aziende di risorse del territorio.

Le attività come sopra definite perseguono una precipua finalità di beneficio comune per lo sviluppo sociale, umano ed economico dei differenti attori pubblici e privati ivi operanti, e sono svolte in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e ogni altro portatore di interessi, intendendo per tali coloro che direttamente o indirettamente saranno coinvolti dall'attività della Società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e Società civile, come previsto dall'art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 208/2015.

Alle suddette finalità la Società potrà destinare una quota degli utili di bilancio o del volume d'affari determinato di anno in anno a seguito di delibera ordinaria dei soci. La Società può compiere, in via secondaria e non principale e comunque strumentale e non prevalente rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che sarà ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale. In particolare, potrà tra l'altro assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto affine o connesso al proprio, nei cui confronti prestare attività di assistenza finanziaria, amministrativa e tecnica, compiere operazioni finanziarie, contrarre prestiti a breve,

medio e lungo termine e concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi.

Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito di cui al D.lgs. n. 385/1993 e sue successive modifiche e integrazioni nonché l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e mobiliari di cui al D.lgs. n. 58/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni e ogni qualsivoglia attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti ad albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

- 1.6. Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: l'attività riservata agli iscritti in albi professionali; la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della Legge 7 giugno 1974 n.216 e successive modificazioni; l'esercizio in via prevalente e/o nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385; l'esercizio delle attività di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1; l'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci; la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

Durata

- 1.7. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

2. CAPITALE - AZIONI

Capitale

- 2.1. Il capitale della Società è di Euro 490.000 (quattrocentonovantamila), ripartito in n. 15.000.000 (quindicimilioni) azioni ordinarie, prive del valore nominale.
- 2.2. L'Assemblea potrà attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino

ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere, ai sensi dell'art. 2420 *ter* del Codice Civile, in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, comprensivo del corrispondente aumento di capitale sociale, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

- 2.2i L'assemblea straordinaria in data 28 giugno 2022 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali euro 192.450,14 (centonovantaduemilaquattrocentocinquanta virgola quattordici), oltre sopraprezzo, mediante emissione di massime 5.773.504 (cinquemilionisettecentosettantatremilacinquecentoquattro) nuove azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile in quanto da riservare in sottoscrizione esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant denominati "Warrant FAE Technology SB 2022-2025", entro il termine finale del giorno 31 dicembre 2025 fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, in conformità di quanto stabilito nel Regolamento dei Warrant denominati "Warrant FAE Technology SB 2022-2025".

Azioni

- 2.3. Le azioni sono nominative e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83 *bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e ss. mm. (il "TUF").
- 2.4. Le azioni hanno uguale valore e se appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- 2.5. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge, ed è indivisibile; in caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.
- 2.6. Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o a causa di morte.
- 2.7. La Società può acquistare azioni proprie, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
- 2.8. Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della Società nella misura

consentita dalle disposizioni applicabili, possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la cui disciplina è contenuta nel regolamento emanato da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”).

- 2.9. Nella misura in cui l’ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della diffusione fra il pubblico degli strumenti finanziari in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2325 *bis* del Codice Civile, dell’art. 111-*bis* delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e dell’art. 116 del TUF, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile e dal TUF (nonché dalla normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e, in tale circostanza, decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell’articolo 2325-*bis* del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell’esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito *internet* della Società entro il termine della convocazione dell’assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

Aumenti di capitale – Conferimenti – Categorie di azioni – Finanziamenti

- 2.10. Il capitale sociale può essere aumentato, anche mediante conferimenti di somme di denaro, beni in natura, o crediti, mediante passaggio a capitale di riserve o altri

fondi disponibili, con la deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

- 2.11. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa conveniente, salvo che non siano già inderogabilmente disciplinati dalla legge. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del vigente tasso legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 codice civile.
- 2.12. Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative o con voto plurimo.
- 2.13. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
- 2.14. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di Azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, Codice Civile.
- 2.15. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Altri strumenti finanziari

- 2.16. La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto in Assemblea.
- 2.17. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, ordinarie o indicizzate, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.
- 2.18. La Società ha facoltà di emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma e dell'articolo

2349, ultimo comma, codice civile, nonché Warrant.

2.19. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del codice civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

2.20. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Soggezione ad attività di direzione e controllo

2.21. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 *bis*, comma secondo, del Codice Civile.

3. IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI

3.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l'articolo 83-*duodecies* del TUF e relative disposizioni attuative *pro tempore* vigenti. Pertanto, la Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestate. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

3.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-*ter* TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile

previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengono una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI

- 4.1. A partire dal momento in cui le azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla Società sono negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito la **“Disciplina sulla Trasparenza”**) dettate per le società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (**“Consob”**) di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento agli orientamenti espressi dalla Consob in materia, fatto salvo quanto di seguito previsto.
- 4.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per **“capitale”** il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto dell'eventuale maggiorazione e per **“partecipazione”** una quota, detenuta anche indirettamente per

il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori), in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la **"Partecipazione Significativa"**) è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

4.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un **"Cambiamento Sostanziale"** (come definito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) che dev'essere comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (ovvero il diverso termine previsto di volta in volta dalla Disciplina sulla Trasparenza) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata), indipendentemente dalla data di esecuzione, secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.

4.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

4.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza. La Disciplina sulla Trasparenza è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

4.6. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società, inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo, sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma

dell'articolo 2377 del Codice Civile.

- 4.7. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
- 4.8. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

5. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO

- 5.1. In dipendenza della negoziazione delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – il presente Statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob (qui di seguito la **"Disciplina Richiamata"**) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

- 5.2. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'Azionista. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan stesso.

- 5.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-bis del TUF (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto), ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 5.4. Gli obblighi di cui all'articolo 106, comma 3, lettera (b) del TUF non si applicano, alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione.

5-BIS. ARTICOLI 108 E 111 TUF

- 5-bis.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- 5-bis.2 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

5-bis.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

5-bis.4 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio e/o l'obbligo di acquisto e/o il diritto di acquisto non siano altrimenti sottoposti ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni previste dal TUF in materia.

6. REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' SU EURONEXT GROWTH MILAN

6.1. La Società, che richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'*Euronext Growth Advisor* e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data.

6.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti.

Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari su Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione di tale delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext

Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

7. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 7.1. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 7.2. Ai fini di quanto previsto nel presente Statuto, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato opc", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa espressamente riferimento alla normativa *pro-tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse e alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura**").
- 7.3. In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato opc o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.
- 7.4. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea e contrari all'operazione rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.5. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio anche in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate o un presidio equivalente, o comunque senza tener conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione

dell'Assemblea ordinaria della Società.

- 7.6. In tal caso, l'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 7.7. La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

8. ASSEMBLEA DEI SOCI

Convocazione - luogo - modalità

- 8.1. L'Assemblea dei soci, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano i soci, ancorché assenti o dissenzienti, fermo il diritto di recesso dei soci nei casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
- 8.2. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo purché nel territorio di un altro Paese purché membro dell'Unione Europea.
- 8.3. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, anche per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "MF-Milano Finanza", nonché sul sito *internet* della Società, ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.
- 8.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.
- 8.5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore

convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le Assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le Assemblee successive alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

- 8.6. I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente articolo, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
- 8.7. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.
- 8.8. In assenza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, deve ritenersi regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 8.9. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei

casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del Codice Civile, entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della Società.

- 8.10. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Intervento all'Assemblea

- 8.11. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.
- 8.12. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni delle società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 8.13. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la "**Comunicazione**").
- 8.14. La Comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. *record date*).
- 8.15. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.
- 8.16. La Comunicazione, effettuata dall'intermediario abilitato, deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito con regolamento dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia; resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora la Comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori

assembleari della singola convocazione.

8.17. I soci aventi diritto di intervento all'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge, anche mediante delega elettronica. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società. In ogni caso, la rappresentanza non può essere conferita ai componenti dell'organo di amministrazione o di controllo ovvero a dipendenti della Società e di sue controllate, né a queste ultime

8.18. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

8.19. L'Assemblea, in seduta ordinaria e/o straordinaria, può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

8.20. Verificandosi tali presupposti, di cui dovrà essere dato atto nel verbale, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

8.21. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente

possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Presidenza

- 8.22. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in subordine, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati) o, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano di età tra i presenti o da persona eletta dagli intervenuti.
- 8.23. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento; accertare la regolare costituzione dell'Assemblea e la presenza del *quorum* deliberativo; dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito, dandone conto nel verbale.
- 8.24. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario anche non socio.
- 8.25. Nei casi di legge, ovvero quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
- 8.26. Il verbale deve essere redatto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e riportare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere trascritte o riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni eventualmente rese con riferimento alle materie all'ordine del giorno.

Competenze e *quorum* dell'Assemblea ordinaria

- 8.27. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – e dal presente Statuto. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate.
- 8.28. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

- 8.29. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 8.30. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.
- 8.31. Quando le azioni o gli strumenti finanziari della Società sono ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1 n. 5), del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
- (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente;
 - (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*cambiamento sostanziale del business*" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan *pro tempore* vigente;
 - (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 del presente Statuto, fermo restando che, in tal caso, troverà applicazione il *quorum* deliberativo di cui al medesimo articolo.

Competenze e *quorum* dell'assemblea straordinaria

- 8.32. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della Società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
- 8.33. L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 8.34. Essa delibera, in prima convocazione, con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda

convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

- 8.35. I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

9. AMMINISTRAZIONE

Organo amministrativo

- 9.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, i quali possono essere scelti anche fra non soci, sono rieleggibili, durano in carica fino a 3 (tre) esercizi, salvo durata inferiore stabilita dall'assemblea nella delibera di nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

- 9.2. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di cessazione dalla carica di amministratore per qualsiasi causa.

Amministratori

- 9.3. Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge e sono rieleggibili.
- 9.4. Possono essere nominate alla carica di amministratore anche persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche, salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinati tipologie di società ed il rispetto dei requisiti per l'assunzione ed il mantenimento della carica anche in capo alla predetta persona giuridica. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche ed è tenuto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'assunzione ed il mantenimento della carica, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della

persona fisica da essa designata.

- 9.5. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.
- 9.6. La Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente, il quale deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147 *ter*, comma 4, del TUF (di seguito l'"**Amministratore/i Indipendente/i**"). deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati e valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.
- 9.7. La perdita dei predetti requisiti in capo agli Amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.
- 9.8. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, uno o più amministratori delegati ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso, e un Comitato Esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Nomina, sostituzione e decadenza del Consiglio di Amministrazione

- 9.9. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
- 9.10. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta

contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

- 9.11. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.
- 9.12. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies* del TUF. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
- 9.13. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 9.14. Le liste prevedono un numero di candidati pari a quelli da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati e valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.
- 9.15. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:
- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;
 - (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*;
 - (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal

presente Statuto nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicato come Amministratore Indipendente;

- (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente;
- (v) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società;
- (vi) ogni altra ulteriore dichiarazione o informazione prevista della legge o delle norme regolamentari applicabili.

9.16. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

9.17. Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'Assemblea, meno uno;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, il candidato elencato al primo posto di tale lista.

9.18. Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna

ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

- 9.19. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 9.20. Nel caso nessuna lista, oltre a quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia raggiunto la soglia di voti, allora tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tele lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.
- 9.21. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.
- 9.22. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.
- 9.23. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati scelti in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, *pro tempore* vigente se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanto precede.

- 9.24. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata.
- 9.25. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.
- 9.26. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione del candidato collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.
- 9.27. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli Amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione cesserà e gli Amministratori rimasti in carica, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, dovranno con urgenza convocare l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.
- 9.28. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato a far data dalla sua sostituzione.
- 9.29. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Adunanze

- 9.30. Il Consiglio di Amministrazione si raduna si riunisce presso la sede od in altra località designata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri in carica, in tal caso la richiesta deve contenere l'indicazione delle materie da sottoporre al Consiglio di Amministrazione stesso.
- 9.31. La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza, da trasmettere con lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
- 9.32. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.
- 9.33. Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.
- 9.34. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, coordina i lavori e provvede affinché siano fornite ai consiglieri adeguate informazioni in relazione alle materie indicate all'ordine del giorno.
- 9.35. Non essendo necessaria la presenza fisica ed effettiva di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nel medesimo luogo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:
- (i) tutti i partecipanti possano essere identificati,
 - (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di partecipare alla votazione simultanea,

- (iii) sia consentito al presidente di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione,
- (iv) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il segretario della riunione.

Competenze e *quorum* del Consiglio di Amministrazione

9.36. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

9.37. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il voto prevalente del Presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal Consiglio di Amministrazione e per le operazioni con parti correlate.

9.38. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero dall'amministratore delegato, ove nominati, o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

9.39. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Poteri di gestione

9.40. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli relativi all'assemblea della legge.

9.41. Al Consiglio di Amministrazione spetta in via non esclusiva la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-*bis* del Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza dell'Assemblea.

9.42. Il Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà amministrare la Società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.

9.43. Lo stesso Consiglio di Amministrazione avrà l'obbligo di individuare e nominare il soggetto o i soggetti, responsabile/i dell'impatto (il "**Responsabile dell'Impatto**") – anche tra i non dipendenti della Società – a cui affidare funzioni e compiti strumentali al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui al presente statuto, altresì determinando la durata nonché i compiti e le funzioni attribuite al Responsabile dell'Impatto.

Delega di attribuzioni

9.44. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

9.45. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ex articolo 2381, comma quinto, del Codice Civile almeno ogni sei mesi.

Comitato esecutivo

9.46. Il Comitato Esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 4 (quattro) membri.

9.47. I membri del Comitato Esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

9.48. Il direttore generale, non amministratore, partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

9.49. Il segretario del Comitato Esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

9.50. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato Esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Direttore generale

9.51. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

9.52. Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Rappresentanza

9.53. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati, ove nominati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

9.54. I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano stati specificatamente incaricati.

9.55. Oltre al direttore generale, il Consiglio di Amministrazione può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

9.56. In quest'ultimo caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

9.57. Nei limiti dei poteri di gestione attribuiti, viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale Comitato Esecutivo.

Compensi degli amministratori

9.58. Agli amministratori spetta il rimborso dei costi e delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, nonchè spetta un compenso determinato dall'assemblea dei soci. Detto compenso può essere unico o periodico, fisso o variabile, anche in considerazione dei risultati dell'esercizio.

9.59. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

9.60. L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

9.61. L'assemblea dei soci può anche determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione, compresi i consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione.

Disposizione particolare

9.62. Con riferimento all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

9.63. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Società.

9.64. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

10. COLLEGIO SINDACALE

10.1. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti. La perdita dei predetti requisiti comporta la decadenza dalla carica. I sindaci sono tenuti a comunicare prontamente alla Società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa. I sindaci rimangono in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

10.2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Collegio Sindacale: i) valuta la correttezza dell'operato degli amministratori nel bilanciamento tra interessi dei soci e perseguimento delle finalità di beneficio comune; ii) verifica che la nomina del Responsabile dell'Impatto sia coerente con il principio di adeguatezza dell'assetto

organizzativo della Società.

- 10.3. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea sulla base delle tariffe professionali vigenti oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Nomina e sostituzione dei Sindaci

- 10.4. La nomina dei membri del Collegio Sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

- 10.5. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, un numero di azioni pari almeno al 10% (dieci per cento) del numero complessivo di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

- 10.6. Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

- 10.7. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

- 10.8. Ai fini di quanto precede, ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

- 10.9. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con

indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

- (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e il loro *curriculum vitae*, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF;
- (iv) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente;
- (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

10.10. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

10.11. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

10.12. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

10.13. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono

tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

- 10.14. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 10.15. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 10.16. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui al comma 10.13 punto (i) del presente articolo.
- 10.17. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 10.18. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente Statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.
- 10.19. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
- 10.20. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.
- 10.21. In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione

dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Riunioni del Collegio Sindacale

10.22. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

10.23. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

10.24. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

- (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

10.25. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

11. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11.1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati, su proposta del Collegio Sindacale, dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile, la quale ne determina altresì il compenso.

11.2. Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- (i) la verifica nel corso dell'esercizio sociale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (ii) la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano;
- (iii) l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul bilancio di esercizio e

sul bilancio consolidato, ove redatto.

12. BILANCIO ED UTILI

- 12.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 12.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
- 12.3. La Società, mediante il Responsabile dell’Impatto, redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, che include:
- (i) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune (ove la finalità di benefit venisse programmata all’inizio dell’esercizio sociale, potrà aggiungersi: nei limiti e in relazione del piano annuale/biennale/triennale) e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
 - (ii) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nella legge 208/15 Allegato 4, in particolare facendo riferimento allo standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).
 - (iii) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

La relazione annuale è pubblicata nel sito *internet* della Società, qualora esistente, ed in ogni altra forma che il Responsabile dell’Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

- 12.4. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci proporzionalmente alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo le deliberazioni dell’Assemblea stessa. L’Assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all’esercizio successivo.

12.5. Qualora il bilancio della Società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433-*bis* del Codice Civile.

Versamenti e finanziamenti soci

12.6. La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

12.7. La Società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

13. RECESSO

13.1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo Statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle deliberazioni riguardanti:

- (i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- (ii) la trasformazione della Società;
- (iii) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- (iv) la revoca dello stato di liquidazione;
- (v) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dal presente Statuto;
- (vi) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- (vii) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- (viii) l'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli

investitori.

- 13.2. Ai soci compete inoltre il diritto di recesso in caso di società costituita a tempo indeterminato le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato.
- 13.3. Il diritto di recesso non spetta in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
- 13.4. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437-*bis* del Codice Civile.

Liquidazione del socio receduto

- 13.5. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
- 13.6. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.
- 13.7. Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della Società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della Società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
- 13.8. In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

14. PATRIMONIO DESTINATO

- 14.1. I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'Assemblea straordinaria.
- 14.2. Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-*bis* lettera b) del Codice Civile.

15. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 15.1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.
- 15.2. La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presente Statuto spetta all'Assemblea straordinaria.
- 15.3. La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello

Statuto: in caso di nomina di una pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione, che funzionerà secondo le norme seguenti:

- (i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri;
- (ii) per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri;
- (iii) il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione: il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti;
- (iv) i verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

15.4. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487-*bis* del Codice Civile i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

15.5. Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

16. DISPOSIZIONI FINALI

16.1. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ivi inclusi il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e le previsioni di cui ai commi da 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed allegati.

16.2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il Foro del luogo dove la Società ha la propria sede legale.

Il sottoscritto Notaio Dott. Amedeo Venditti dichiara che il presente statuto è quello in vigore

della società FAE Technology Società Benefit S.p.A. essendosi verificata la condizione sospensiva dedotta nella delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti in data 28 giugno 2022 di adozione di nuovo testo di statuto sociale (di cui al verbale in pari data del n. 19.503/7.488 di rep. notaio Amedeo Venditti, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DP11 – TP3 in data 8 luglio 2022 al n. 74106 serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 5 luglio 2022) e cioè l'emissione dell'avviso di Borsa Italiana S.p.A. in data 9 novembre 2022 n. 42913 con cui è stata disposta l'ammissione delle Azioni ordinarie della Società alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, aggiornato con l'indicazione del numero delle azioni ordinarie e dell'importo del capitale sociale.

Milano, lì 10 novembre 2022.